

Numero
129

cl

0

Bellinzona
14 gennaio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Amministrazione federale delle finanze
Att. signora Sabine D'Amelio

Invio per posta elettronica
Marianne.Widmer@efv.admin.ch
Lukas.Hohl@efv.admin.ch

Casi di rigore COVID-19 2022: consultazione

Gentile signora D'Amelio,

la ringraziamo per averci consultato in merito all'Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (di seguito Ordinanza 2022).

Nelle nostre prese di posizione del 2021, al fine di velocizzare l'applicazione di un eventuale nuovo sistema di aiuti, avevamo più volte indicato la necessità di regolare e finanziare interamente a livello federale eventuali nuovi sistemi di compensazione a favore delle imprese particolarmente colpite dal perdurare della crisi pandemica.

A livello generale abbiamo apprezzato il fatto che il disegno di Ordinanza 2022 posto in consultazione cerchi di armonizzare a livello federale il sistema di sostegno per i casi di rigore 2022, in particolare per quanto concerne le modalità di calcolo degli aiuti. Dobbiamo però purtroppo rilevare che il nuovo modello risulta essere assai macchinoso e complesso, ciò che rende la sua applicazione laboriosa. Per questo motivo chiediamo che la proposta messa in consultazione sia modificata con l'obiettivo di rendere lo strumento più snello e rapido nella sua applicazione.

L'attuazione di quanto previsto dalla nuova Ordinanza comporta per i Cantoni la necessità di modificare le proprie basi legali e se del caso di adattare i crediti a disposizione, considerato che viene proposto di confermare il cofinanziamento cantonale delle misure a favore delle imprese con una cifra d'affari inferiore ai cinque milioni di franchi. Sia le necessarie modifiche legislative cantonali che la richiesta di nuovi crediti cantonali presuppongono la necessità di sottoporre al parlamento cantonale un apposito messaggio. Considerato che lo stesso, che potrà essere finalizzato solo una volta che l'Ordinanza 2022 sarà entrata in vigore, dovrà ancora essere oggetto di discussione ed evasione parlamentare, sarà difficile riuscire ad attuare quanto previsto dall'Ordinanza federale in tempi brevi.

Al fine di poter agire tempestivamente a favore delle imprese, reiteriamo la richiesta di adottare un chiaro quadro legislativo a livello federale, che non comporti per la sua

attuazione la necessità di ulteriori atti normativi retti dal diritto cantonale, nonché di finanziare interamente le nuove misure a livello della Confederazione.

Inoltre, considerato che il nuovo sistema dei casi di rigore per il 2022 prevede compensazioni mensili, ciò che rende estremamente oneroso il compito di gestione per i cantoni, riteniamo indispensabile che la nuova Ordinanza non lasci margini di interpretazione per la sua attuazione, al fine di evitare tempi lunghi di evasione delle pratiche nonché l'inoltro di possibili diversi ricorsi a causa della contestazione di valutazioni di criteri non definiti precisamente.

Chiediamo che all'art. 2 cpv.2 dell'Ordinanza 2022 si espliciti quali sono i provvedimenti adottati dall'autorità per far fronte all'epidemia, che daranno accesso ai contributi. In particolare chiediamo di chiarire se, oltre all'introduzione di limiti di capienze massime, limiti d'accesso legati al certificato COVID-19 (2G o 2G+) o restrizioni di viaggio, anche le quarantene possano essere considerate.

Solo una volta accertato il nesso tra la perdita della cifra d'affari e i provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 si potrà verificare il criterio, introdotto sempre all'art. 2 cpv. 2, del proseguimento della propria attività, legandolo alla verifica del percepimento dell'indennità per lavoro ridotto o dell'indennità di perdita di guadagno per COVID-19 nel periodo per il quale ha inoltrato la richiesta. A questo proposito attiriamo però l'attenzione sulla durata della procedura di percezione delle indennità per lavoro ridotto. In seguito all'esito positivo del preannuncio di lavoro ridotto – domanda da presentare prima dell'inizio del periodo nel quale si intende beneficiarne – il datore di lavoro deve poi richiedere – a posteriori – il versamento delle citate indennità, procedura che può richiedere da qualche settimana a tempi molto più lunghi, ad esempio in caso di contenzioso. Riteniamo che questo tipo di prova comporti dunque dei possibili ritardi nell'erogazione degli aiuti per i casi di rigore.

Se condividiamo il fatto che un'impresa debba aver adottato delle misure per garantire la continuità aziendale, non concordiamo con l'incertezza e il margine di interpretazione introdotto con il nuovo articolo 2 cpv. 3 e le relative spiegazioni. Malgrado venga indicato che l'impresa possa provare tramite autocertificazione di aver adottato misure volte a ottimizzare la liquidità, i costi e il capitale nonché misure di risanamento del bilancio, è chiaramente indicato che queste indicazioni vadano plausibilizzate per ogni singola richiesta. Questo comporta la necessità di verificare singolarmente svariate possibili misure di autofinanziamento e di valutarne la loro ragionevolezza, sulla base di criteri non chiaramente definiti. Questo al fine di, eventualmente, ridurre o rifiutare il contributo. L'Ordinanza 2022 non fa inoltre chiarezza in quale periodo l'impresa avrebbe dovuto adottare misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili.

Un criterio che può portare alla riduzione o al rifiuto di un contributo necessita – nel contesto dei casi di rigore, che comporta la valutazione di migliaia di richieste in poco tempo – maggiore chiarezza sulle sue modalità di valutazione e relative conseguenze. Nella formulazione dell'articolo 2 cpv. 2, il criterio appare come un requisito indispensabile per l'accesso ai casi di rigore, mentre l'art. 5 cpv. 3 prevede semplicemente la possibilità per i Cantoni di ridurre il contributo in caso di suo mancato adempimento. Anche questo aspetto, nell'ottica di un'applicazione uniforme e celere del nuovo programma dei casi di rigore va precisato e semplificato.

RG n. 129 del 14 gennaio 2022

Proponiamo pertanto, per verificare che l'azienda abbia agito in maniera conforme agli intendimenti del legislatore, di limitarsi alla verifica del rispetto del criterio della limitazione dell'impiego, già presente nel programma precedente all'art. 4 cpv.1 lett. b) dell'Ordinanza casi di rigore COVID-19 del 25 novembre 2020. Parallelamente si chiede di stralciare l'art. 5 cpv. 3.


Considerato l'importante onere amministrativo al quale i cantoni dovranno far fronte, chiediamo infine che sia possibile, per un'impresa, inoltrare una richiesta che contempli più mesi, evitando nel limite del possibile l'inoltro di una singola richiesta per ogni mese. Rendiamo attenti che la valutazione mensile della perdita della cifra d'affari, senza nessun riferimento allo stesso mese pre-pandemico, non permette di tenere in debita considerazione ad esempio variazioni stagionali. Per agevolare l'evasione delle richieste e avere una visione più completa della situazione finanziaria di un'impresa, andrebbero perlomeno considerati periodi di tre mesi consecutivi.

Per quanto concerne la modalità di calcolo dei nuovi aiuti, rendiamo infine attenti alle particolarità del modello d'affari di alcune imprese che possono prevedere entrate irregolari nel corso dell'anno, come ad esempio in caso di abbonamenti annuali o semestrali. La valutazione della situazione economica del singolo mese oggetto di richiesta di contributi, dovrà tenerne debitamente in considerazione. Si chiede pertanto di precisare meglio questa fattispecie.

Voglia gradire, gentile signora D'Amelio, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Allegato:

- formulario

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Matthias Schnyder, Segretario generale VDK (Matthias.Schnyder@vdk.ch)
- Peter Mischler, Segretario generale FDK (Peter.Mischler@fdk-cdf.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch)
- Ufficio dell'amministrazione e del controlling (dfe-uac@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Antwortformular: Härtefallverordnung 2022

Stellungnahme von

Kanton / Organisation : Ticino
Kontaktperson : Valesko Wild
Telefon : 091 814 35 39
E-Mail : valesko.wild@ti.ch

Hinweise:

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen.
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Tabellenzeile verwenden.
3. Bitte senden Sie Ihre elektronische Stellungnahme **als Word-Dokument** bis am **17. Januar 2022** an folgende E-Mail Adressen: Marianne.Widmer@efv.admin.ch; Lukas.Hohl@efv.admin.ch

Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme!

Allgemeine Bemerkungen

Si rimanda alla risposta del Consiglio di Stato.

In particolare si rileva che il nuovo modello risulta essere assai macchinoso e complesso, ciò che rende la sua applicazione laboriosa. Per questo motivo si chiede che la proposta messa in consultazione sia modificata con l'obiettivo di rendere lo strumento più snello e rapido nella sua applicazione.

1. Abschnitt: Grundsatz

Thema / Artikel	Bemerkung/Anregung
Art. 1	Nessuna osservazione.

2. Abschnitt: Anforderungen an die Unternehmen

Thema / Artikel	Bemerkung/Anregung
Anforderungen gemäss Härtefallverordnung 20/21 (Art. 2 Abs.1)	La conferma dei criteri d'accesso di cui alla sezione 2 (art. 2–5b) dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 non tiene conto della situazione aggiornata ad inizio anno 2022, creando possibili disparità di trattamento.
Aktualitätsbezug: Bezug Kurzarbeit / Corona-Erwerbsausfall oder anderer, vom Kanton zu definierender Beleg, dass Fortführung Unternehmenstätigkeit gefährdet (Art. 2 Abs. 2)	<p>Il percepimento delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o l'indennità di perdita di guadagno COVID-19 (IPG) non hanno un diretto nesso causale con l'impossibilità di perseguire l'attività da parte di un'impresa a causa dei provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19.</p> <p>A questo proposito chiediamo di esplicitare la tipologia di provvedimenti adottati dall'autorità per far fronte all'epidemia che potranno dare accesso ai contributi. In particolare chiediamo di chiarire se, oltre all'introduzione di limiti di capienze massime, limiti d'accesso legati al certificato COVID-19 (2G o 2G+) o restrizioni di viaggio, anche le quarantene possano essere considerate.</p>

	<p>Attiriamo inoltre l'attenzione sulle conseguenze temporali della proposta di subordinare la concessione dei casi di rigore all'ottenimento delle indennità ILR o IPG. In seguito all'esito positivo del preannuncio di lavoro ridotto – domanda da presentare prima dell'inizio del periodo nel quale si intende beneficiarne – il datore di lavoro deve poi richiedere – a posteriori – il versamento delle citate indennità, procedura che può richiedere da qualche settimana a tempi molto più lunghi, ad esempio in caso di contenzioso. Riteniamo che questo tipo di prova comporti dunque dei possibili ritardi nell'erogazione degli aiuti per i casi di rigore.</p> <p>La possibilità prevista di prevedere delle eccezioni per la prova della continuità aziendale andrebbe circostanziata meglio.</p>
Anforderung Ergreifen von Selbsthilfemassnahmen (Art. 2 Abs. 3)	<p>Chiediamo lo stralcio di questo articolo (si veda anche commento all'art. 3).</p> <p>Se condividiamo il fatto che un'impresa debba aver adottato delle misure per garantire la continuità aziendale, non concordiamo con l'incertezza e il margine di interpretazione introdotto con il nuovo articolo 2 cpv. 3 e le relative spiegazioni. Malgrado venga indicato che l'impresa possa provare tramite autocertificazione di aver adottato misure volte a ottimizzare la liquidità, i costi e il capitale nonché misure di risanamento del bilancio, è chiaramente indicato che queste indicazioni vadano plausibilizzate per ogni singola richiesta. Questo comporta la necessità di verificare singolarmente svariate possibili misure di autofinanziamento e di valutarne la loro ragionevolezza, sulla base di criteri non chiaramente definiti. Questo al fine di, eventualmente, ridurre o rifiutare il contributo. L'Ordinanza 2022 non fa inoltre chiarezza in quale periodo l'impresa avrebbe dovuto adottare misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili.</p> <p>Un criterio che può portare alla riduzione o al rifiuto di un contributo necessita - nel contesto dei casi di rigore, che comporta la valutazione di migliaia di richieste in poco tempo – maggiore chiarezza sulle sue modalità di valutazione e relative conseguenze. Nella formulazione dell'articolo 2 cpv. 2, il criterio appare come un requisito indispensabile per l'accesso ai casi di rigore, mentre l'art. 5 cpv. 3 prevede semplicemente la possibilità per i Cantoni di ridurre il contributo in caso di suo mancato adempimento. Anche questo aspetto, nell'ottica di un'applicazione uniforme e celere del nuovo programma dei casi di rigore va precisato e semplificato.</p> <p>Proponiamo pertanto, per verificare che l'azienda abbia agito in maniera conforme agli intendimenti del legislatore, di limitarsi alla verifica del rispetto del criterio, già presente nel programma precedente all'art. 4 cpv.1 lett. b) dell'Ordinanza casi di rigore COVID-19 del 25 novembre 2020, della limitazione dell'impiego (ripreso all'art. 3 Ordinanza 2022), estendendolo, per eventuali imprese che non hanno ancora richiesto contributi nel 2021, al 2021. Parallelamente si chiede di stralciare l'art. 5 cpv.3.</p>
Anforderung Schaustellende (Art. 2 Abs. 4)	Nessuna osservazione.

<p>Einschränkung der Verwendung (Dividendenverbot etc.) (Art. 3)</p>	<p>Si rimanda al commento all'articolo 2 cpv. 3.</p> <p>L'art. 3 è sufficiente per verificare se un'impresa ha adottato tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale, come peraltro già espressamente indicato nelle spiegazioni dell'art. 4 cpv. 1 lett. b) dell'Ordinanza del 25 novembre 2021 (stato 17 dicembre 2021):</p> <p style="text-align: center;"><i>Sono considerate misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili per proteggere la liquidità e la base di capitale secondo la lettera b, ad esempio, la rinuncia alla distribuzione di dividendi e tantièmes o al rimborso di prestiti azionari e prestiti simili a partire dallo scoppio dell'epidemia di COVID-19, purché tali misure non siano state compensate da aumenti di capitale almeno per un importo equivalente.</i></p> <p>Per verificare il rispetto del criterio da parte di imprese che solo nel 2022 chiedono per la prima volta l'accesso ai casi di rigore, la limitazione d'impiego deve valere retroattivamente al 2021, purché tali misure non siano state compensate da aumenti di capitale almeno per un importo equivalente.</p>
--	--

3. Abschnitt: Anforderungen an die Ausgestaltung der Härtefallmassnahmen

Thema / Artikel	Bemerkung/Anregung
<p>Hilfen ausschliesslich als nicht rückzahlbare Beiträge (Art. 4)</p>	<p>Si concorda con la concessione di contributi solo a fondo perso.</p>
<p>Monatliche Beiträge an ungedeckte Kosten bis zu den Obergrenzen gemäss Art. 5 Abs. 1</p>	<p>Considerato l'importante onere amministrativo al quale i cantoni dovranno far fronte, chiediamo infine che sia possibile, per un'impresa, inoltrare una richiesta che contempri più mesi, evitando nel limite del possibile l'inoltro di una singola richiesta per ogni mese. Rendiamo attenti che la valutazione mensile della perdita della cifra d'affari, senza nessun riferimento allo stesso mese pre-pandemico, non permette di tenere in debita considerazione ad esempio variazioni stagionali. Per agevolare l'evazione delle richieste e avere una visione più completa della situazione finanziaria di un'impresa, andrebbero perlomeno considerati periodi di tre mesi consecutivi.</p> <p>Per quanto concerne la modalità di calcolo dei nuovi aiuti, rendiamo infine attenti alle particolarità del modello d'affari di alcune imprese che possono prevedere entrate irregolari nel corso dell'anno, come ad esempio in caso di abbonamenti annuali o semestrali. La valutazione della situazione economica del singolo mese oggetto di richiesta di contributi, dovrà tenerne debitamente in considerazione. Si chiede pertanto di precisare meglio questa fattispecie.</p>

	Un numero significativo di imprese potenzialmente interessate al programma dei casi di rigore sono piccole aziende, che avrebbero difficoltà operative a fornire chiusure contabili mensili.
Dauer der Hilfen bis Juni 2022. Ist hier eine kürzere Frist angezeigt? (Art. 5 Abs. 1)	Considerata l'incertezza legata all'evoluzione della pandemia, il periodo proposto è ritenuto ragionevole.
Berücksichtigt wird nur liquiditätswirksamer Aufwand (Art. 5 Abs. 2)	Nessuna osservazione.
Möglichkeit zur Reduktion der Beiträge bei Nichtergreifen von Selbsthilfemassnahmen (Art. 5 Abs. 3)	Chiediamo lo stralcio di questo articolo (si veda commento all'art. 2 cpv. 3). A titolo abbondanziale segnaliamo che l'art. cpv. 3, nella seconda parte della sua formulazione, introduce un nuovo concetto, che non trova spiegazioni nel rapporto esplicativo, relativo alla possibilità di astenersi dal concedere il contributo se è evidente che l'impresa non proseguirà l'attività. Il Cantone, già ora, versa il contributo solo a imprese esistenti. Non si capisce se l'intento è ora quello di negare l'aiuto ad imprese intenzionate a chiudere la propria attività nei prossimi mesi (cessazione pianificata dell'attività) o se invece la non concessione dell'aiuto sia legata alla situazione finanziaria dell'impresa, per la cui verifica ci vorrebbe un'analisi approfondita, che non potrà essere svolta per ogni singola impresa. Vista l'ambiguità della formulazione si chiede di stralciarla.
Durchschnittlicher Jahresumsatz (Art. 5 Abs. 4)	Nessuna osservazione.
Art. 5 Abs. 5	Nessuna osservazione.
Gewinnbeteiligung bei grossen Unternehmen (Art. 6)	Nessuna osservazione.
Art. 7	Nessuna osservazione.
Art. 8	Nessuna osservazione.
Frist für Gesuche: 30. September 2022 (Art. 9)	Nessuna osservazione.

Art. 10	Nessuna osservazione.
---------	-----------------------

4. Abschnitt: Verfahren und Zuständigkeiten

Thema / Artikel	Bemerkung/Anregung
Art. 11	L'attuazione di quanto previsto dalla nuova Ordinanza comporta per i Cantoni la necessità di modificare le proprie basi legali e di chiedere eventuali crediti aggiuntivi cantonali. Le necessarie modifiche legislative cantonali presuppongono la necessità di sottoporre al parlamento cantonale un apposito messaggio. Considerato che lo stesso, che potrà essere finalizzato solo una volta che l'Ordinanza 2022 sarà entrata in vigore, dovrà ancora essere oggetto di discussione ed evasione parlamentare, sarà difficile riuscire ad attuare quanto previsto dall'Ordinanza federale in tempi brevi. Si richiede pertanto che il nuovo programma venga finanziato interamente dalla Confederazione.
Art. 12	-

5. Abschnitt: Beiträge des Bundes und Berichterstattung der Kantone

Thema / Artikel	Bemerkung/Anregung
Art. 13	Nessuna osservazione.
Vertragsabschluss bis 31. Mai 2022 (Art. 14 Abs. 1)	Nessuna osservazione.
Art. 14 Abs. 2	La necessità di adattare le basi legali cantonali e di chiedere eventuali crediti aggiuntivi cantonali rallenterà di molto l'adozione dei provvedimenti (si veda commento all'art. 11).
Rechnungsfrist und Zahlungszeitpunkt (Art. 15 insb. Abs. 2 und 3)	Nessuna osservazione.
Berichterstattung bis Mitte 2022 monatlich, danach und bis Ende 2022 quartalsweise, danach halbjährlich (Art. 16 insb. Abs. 3)	Nessuna osservazione.

Art. 17	Nessuna osservazione.
---------	-----------------------

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Thema	Bemerkung/Anregung
Art. 18	Nessuna osservazione.
Art. 19	Nessuna osservazione.

Zusatz (für Kantone): Finanzieller Bedarf

Thema	Bemerkung/Anregung
Wie hoch schätzen Sie den finanziellen Bedarf (Gesamtbetrag Bund und Kanton) für das Härtefallprogramm 2022 in Ihrem Kanton? (Annahme: Kein Lockdown)	Risulta difficile, a causa dell'incertezza dell'evoluzione pandemica e del nuovo sistema di calcolo proposto, fare stime attendibili. Si può ipotizzare un costo approssimativo di alcune / diverse decine di milioni di franchi